COMUNE DI GIARRE
AREA I^

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

VERBALE RIUNIONE PROPAGANDA ELETTORALE

Facendo seguito alla riunione tenuta in prefettura in data 22 settembre u.s., in data 27 settembre 2021 ha luogo una riunione presso la sala comunale del comune di Giarre, indetta dal Comandante della Polizia Locale per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali indette per domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021, riguardanti l'Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Giarre.

Alla riunione presieduta dal Comandante della PL (Giorgio La Malfa) e dal Comandante della locale stazione dei Carabinieri (Alessandro Calabretta) partecipano tra gli altri, i delegati dei partiti e/o gruppi politici e/o delle liste ammesse come da allegato elenco.

Il dott. Giorgio La Malfa introduce la riunione e sottolinea l'importanza della stessa, finalizzata a garantire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-monumentale ed artistico.

Viene fatto, quindi, breve cenno sulle principali norme in materia di propaganda elettorale, contenute nelle leggi di seguito indicate:

— Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);

— Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modifiche ed integrazioni;

— Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";

— Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni.

Si individuano quindi le seguenti prescrizioni di carattere generale, che le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

— le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21) nonché di riunirsi pacificamente e senza armi"(art. 17), o strumenti atti ad offendere;

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. n. 212/56 come modificata dalla L. n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina(art. 162 del D. Lgs. 42/2004).

In particolare, si ritiene di richiamare la puntuale attenzione sui seguenti aspetti:

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente assegnati dalla Giunta comunale - a conclusione del sorteggio successivo alla approvazione delle liste - ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale.

Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del venerdì 8 ottobre 2021 precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt.1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art.1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.6, Legge n.212/1956 e successive modifiche e integrazioni).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti od in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si ritiene di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda.

Al riguardo, non appena ricevute le segnalazioni, il Comune provvederà, con la massima tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 — Legge Finanziaria 2007).

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 67, comma7, e dell'art.76, comma8, del D. Lgs. 159/2011, sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardosi ricorda che rischiano da uno a cinque annidi reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, che il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda. Le parti politiche si impegnano, anche in considerazione di quanto sopra ricordato e nell'ottica di una partecipazione attiva al contrasto del fenomeno, a fornire un elenco del personale incaricato delle affissioni al Comando di Polizia Locale, all'indirizzo di posta elettronica corpo.polizialocale@comune.giarre.ct.it ed a ricordare ai medesimi, agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale cui occorre - necessariamente - conformarsi, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130) e pertanto non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste;

2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);

3. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (venerdì 10 settembre 2021) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso — ivi compreso tabelloni, striscioni o drappi — in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come

modificato dall'art. 4 della L. n. 130/75); deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. E' consentita, altresì, la propaganda a mezzo di automezzi appositamente attrezzati (c.d. Vele). Detti automezzi pertanto non potranno sostare in pubblica strada;

4. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

dal 10 settembre (30° giorno precedente quello della consultazione) e per tutto il periodo della campagna elettorale, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza) anche se, pur in mancanza di un obbligo di legge, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni preavvertiranno, in tempo utile, della fissazione dei vari comizi elettorali l'Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione; dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, Legge n. 28/2000).

Più in generale, per le consultazioni in argomento, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si richiama il Provvedimento in data 4 agosto 2021 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 187 del 6 agosto 2021; dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 25 settembre 2021) fino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della L. 22 febbraio 2000, n. 28). Fermo restando tale divieto, l'attività di tali istituti demoscopici- diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica - non è soggetta a particolare autorizzazione. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè dopo le ore 14,00 di lunedì 11 ottobre 2021), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;

dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 9 ottobre 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le muove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975). E' VIETATA ANCHE LA PROPAGANDA A MEZZO DI VEICOLI ATTREZZATI (COSIDDETTE VELE).

Nei giorni destinati alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975). E" consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 1 della L. n. 130/1975.

SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

Pertanto, si configura la violazione della norma di cui all'art.8, comma3, della Legge n.212/1956, quando il manifesto è affisso in luogo pubblico, cioè con modalità tali che si offra alla visione pubblica; l'illecito non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrata, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrate, consenta anche la visione all'interno.

Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrata verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrata.

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale a determinate condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt.6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni;

c) si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;

d) l'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi.

Quindi, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

MODALITA' DI SVOLGIMENTODEI COMIZI

In primo luogo, si richiamano le vigenti norme anti-CO.VID-19. A tal proposito nelle comunicazioni relative all'organizzazione dei comizi che dovranno essere **preventivamente fornite alle Forze dell'Ordine almeno 48 ore** prima dell'evento **indicando il responsabile per il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e in materia COVID 19**.

Chiaramente per qualunque comizio avente natura mista (somministrazione, pubblico spettacolo, etc.) dovranno essere rispettate le norme in materia.

Inoltre, in coerenza alle indicazioni diramate dalla Prefettura di Catania, si stabilisce che i comizi da tenere nelle piazze per i giorni feriali siano intervallati da un intervallo di 15 minuti e limitati di norma alle ore pomeridiane, salvo eccezioni da comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza; nei giorni festivi e nell'ultimo giorno utile, potranno aver luogo anche nelle ore antimeridiane con inizio alle ore 10:00 fino alle 13:00 e nelle ore pomeridiane dalle ore 17:00 alle ore 23:00.

I presenti concordano e fissano in 25 minuti la durata del singolo comizio da tenere nelle ore antimeridiane mentre in 50 minuti la durata di quelli tenuti in orari antimeridiani. Si procede quindi mediante sorteggio

per stabilire il calendario dei comizi elettorali da tenere nella Piazza Duomo nelle date del 3 e 8 ottobre come da allegato calendario, con l'intesa di sfruttare l'orario ultimo previsto dalla Prefettura CT.

I presenti sono consapevoli che non saranno ammesse eccezioni al suddetto calendario se non previa accordo tra i singoli assegnatari degli spazi temporali definiti nel predetto calendario da comunicare preventivamente alle Forze dell'Ordine.

Relativamente agli altri comizi (di quartiere/frazione) qualora in sede locale non dovesse raggiungersi l'accordo sui turni, il Comando di PL avrà cura di effettuare apposito sorteggio segnalandone l'esito alle altre locali Forze dell'Ordine e, ove ritenuto, interessandone anche la Prefettura.

Ove alla scadenza dell'ora debba seguire altro oratore, il primo dovrà cedere il posto, tranne che non abbia esplicito consenso dell'oratore successivo, il quale però, a sua volta, dovrà cessare il comizio alla scadenza del proprio tempo in precedenza assegnato. Di tale eventuale accordo dovrà essere subito informato il funzionario dirigente il servizio di ordine pubblico.

Nel caso in cui un candidato o un partito o un movimento politico non possa o non voglia tenere il comizio o altra forma di propaganda consentita per l'orario assegnato, lo comunicherà entro le ore 13.00 del giorno precedente alla Polizia Locale che avrà cura di avvertire le altre Forze dell'Ordine e, pertanto, il turno rimarrà inutilizzato.

Tuttavia si stabilisce che tra i candidati, gruppi e movimenti politici che partecipano alla campagna elettorale, assegnatari di spazi temporali del medesimo giorno, possono essere effettuati scambi di orari, previa comunicazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo, e/o richieste di anticipare o posticipare gli orari già assegnati da asseverare a seguito di accordo con le altre forze politiche interessate alla competizione elettorale e sempre con comunicazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo.

Tale scambio e/o anticipazione o posticipo potrà essere effettuato anche per turni ricadenti in giorni diversi, al fine esclusivo di agevolare l'eventuale partecipazione di oratori di livello nazionale o regionale. In tale evenienza la prevista comunicazione all' Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima.

Il comune vieterà i comizi in luoghi ove gli stessi possano recare pregiudizio al funzionamento di scuole, ospedali o altre convivenze, di adoperarsi perché siano concordati intervalli tra i singoli comizi non inferiori a 15 minuti per consentire il totale sgombero delle località interessate.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità; è consentita l'installazione di altoparlanti esterni nel rispetto della quiete pubblica e degli orari consentiti.

Si raccomanda che per l'intera campagna elettorale durante le ore pomeridiane, nei giorni feriali, e per l'intera giornata nei giorni festivi, le piazze destinate ai comizi elettorali siano tenute sgombre da autovetture in sosta, da cassonetti ed ogni altro materiale che possa costituire pericolo perla collettività e che il traffico sia opportunamente dirottato sulle vie adiacenti.

Si rappresenta, inoltre, che non è consentito il posizionamento dei manifesti nei palchi al di fuori degli orari dei comizi.

PUBBLICITA' FONICA

Com'è noto, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto del 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992,n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della

Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione dei Sindaci dei comuni interessati alla competizione.

Resta inteso che, sia nelle località dove si svolgono i comizi, sia nelle immediate vicinanze, non dovranno essere usati gli altoparlanti mobili al fine di non recare disturbo all'ordinato svolgimento del comizio in corso. Altrettanto vale per le zone di silenzio.

****

I rappresentanti delle formazioni politiche e/o i candidati e/o i rappresentanti di lista di cui all'allegato elenco, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, consapevoli delle sanzioni stabilite dalla legge a carico dei committenti e/o proprietari in qualità di obbligati in solido, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle curandone la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti, impegnandosi ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge esistenti, impegnandosi, altresì, nell'ottica di una partecipazione attiva al contrasto del fenomeno, a comunicare ufficialmente al Comando di Polizia Municipale all'indirizzo di posta elettronica corpo.polizialocale@comune.giarre.ct.it i nominativi dei soggetti che per loro conto effettueranno le affissioni elettorali entro gli spazi pubblicitari destinati allo scopo, specificando i dati anagrafici e i recapiti telefonici i impegnano, altresì, a ricordare ai medesimi, agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale. Il Comando della Polizia Municipale vigilerà affinché gli addetti alle affissioni osservino strettamente, negli spazi a ciò deputati, l'ordine di assegnazione di ciascuna lista partecipante alla competizione elettorale, curando che venga effettuata la copertura di quei manifesti che coprono spazi assegnati ad altre liste.

Si invitano i delegati dei gruppi politici presenti, nell'ambito di un democratico rapporto di collaborazione, a volere direttamente segnalare alla Polizia Municipale qualsiasi occupazione illegittima degli spazi elettorali, in modo da consentire l'immediato intervento delle squadre di defissione e scoraggiare persistenti comportamenti di violazione delle norme.

La riunione si chiude con il rinnovo dell'impegno da parte di tutti i rappresentanti politici presenti a rispettare la normativa in materia, curandone la massima diffusione fra i propri sostenitori ed aderenti.

Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali in argomento.

Per opportuna conoscenza si riportano nella allegata tabella riepilogativa le principali sanzioni amministrative previste nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 e 25 OTTOBRE 2021

Sanzioni principali

Sanzioni penali

- Ai sensi dell'art.67, comma 7 dell'art.76, comma 8, del D. Lgs n.159/2011 si sottolinea che sussiste il divieto di svolgimento della campagna elettorale da parte dei sorvegliati speciali. Al riguardo, si rammenta che rischia da uno a cinque anni di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici e l'ineleggibilità, sia il soggetto (sorvegliato speciale) che contravviene al divieto, sia il candidato che gli richiede di svolgere attività di propaganda elettorale.

Sanzioni amministrative

- Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi

dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e effettui ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 6, legge 212/1956 e 15, comma17, legge 515/1993).

- Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della legge 212/1956, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00(art. 8,comma1, legge 212/1956 e 15, comma17, legge 515/1993).

- Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero effettua iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00(art. 8, comma3, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).

Chiunque tenga, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero effettui nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00 (art. 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993).

- Chiunque effettui pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, senza indicare il nome del committente responsabile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00 (art. 3, comma 2, e 15, comma 2, legge 515/1993).

- Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, ad eccezione di quello finalizzato al preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1032,00(art. 7, commi2 e 3, legge 130/1975).

Si ricorda, altresì, che:

Ai sensi della normativa vigente (art. 6, legge 689/1981), soggiace alla sanzione non soltanto l'autore materiale dell'illecito, ma anche l'obbligato in solido nella persona del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o altro soggetto committente o altro soggetto individuato ai sensi della norma citata. L'obbligato in solido è punito anche nel caso in cui non sia individuato l'autore materiale della violazione.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art.15, comma3, legge 515/1993).

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007,gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 20.1 del D.Lgs. 507/1993, inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Il Comandante della Polizia Locale

Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Elezioni amministrative di **domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021**

PROPAGANDA ELETTORALE

In data 22 settembre 2021 alle ore 10:00 negli Uffici di questa Prefettura, appositamente convocate, oltre al Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, Rosamaria Monea, Vice Prefetto e alla Dott.ssa Mariagrazia Barbagallo, Funzionario Prefettizio, sono convenute le sotto indicate persone (v. elenco allegato) per concordare i criteri di massima per la disciplina della propaganda elettorale in vista delle elezioni amministrative di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni di Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca.

Scopo della riunione è quello di far si che le autorità locali ed i gruppi politici interessati individuino misure idonee perché la campagna elettorale stessa si svolga in ordinata compostezza, con regolarità e serenità, nella piena ed assoluta osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia della propaganda elettorale e della comunicazione, nonché di quelle contingenti emanate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si passa quindi ad illustrare le principali prescrizioni sulla base della vigente normativa in materia e delle istruzioni impartite per l'occasione dalla Regione Sicilia con apposite circolari.

1. **Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale** (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

   L'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di

propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, che ne abbiano fatto richiesta, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 7 settembre e venerdì 10 settembre 2021** è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune. Va ricordato che negli spazi assegnati a tale scopo è possibile affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Da quanto precede consegue che, fuori dal periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. **Scritte e affissioni**

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la legge n. 212/56 individua i luoghi in cui sono ammesse le affissioni. Conseguentemente, sono vietate le scritte su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma). È, altresì, vietata l'affissione dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti; i comuni, pertanto, devono procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati. Si richiama l'attenzione della Polizia Locale sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza del territorio, adottando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. Al riguardo, si precisa che il verbale di accertamento della violazione amministrativa in materia di abusiva affissione dei manifesti di propaganda elettorale, in tutti i casi in cui non possa essere individuato l'autore materiale dell'illecito, va notificato nella qualità di responsabile solidale, solo ed esclusivamente al candidato raffigurato nel manifesto di propaganda elettorale e non al committente.

E' da ritenere, altresì, proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi appositamente predisposti dai Comuni. Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti. Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa. Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di una esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile. E', tuttavia, necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

3. **Divieti durante la campagna elettorale**

A partire **da venerdì 10 settembre 2021,** data di inizio della c.d. campagna elettorale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

E', invece, ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale). Tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto la fattispecie si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Nello stesso periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito

soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 59, comma 4, del DPR 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del DPR 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui venga svolta nel territorio di più comuni, del Prefetto.

Nei trenta giorni antecedenti le votazioni, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di P.S.. Pertanto, dal 30° giorno antecedente il giorno fissato per le elezioni, sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (venerdì 8 ottobre 2021), i promotori delle riunioni elettorali in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni di anticipo.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 Legge 10 dicembre 1993 n. 515).

4. **Comitati elettorali**

L'apertura temporanea di comitati elettorali deve essere anticipatamente comunicata per iscritto agli organi di polizia, indicandone responsabile e recapito telefonico. All'esterno della sede potrà comparire solamente il simbolo o altro elemento identificativo del partito o del movimento, senza indicazione di altra forma di propaganda elettorale.

A questo proposito si richiama il già citato art. 1 comma 1 della Legge n. 212 del 4 aprile 1956, ai sensi del quale l'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale é effettuata

esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.
Non è ammessa l'apertura di pseudo-comitati elettorali in locali o appartamenti chiaramente in disuso o abbandonati.

5. **Comizi elettorali — Orari e durata**

I comizi vanno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dei giorni di sabato e festivi.

Alle ore 24,00 di venerdì **8 ottobre 2021** scade il termine per tenere i comizi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75, che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni in cui si svolgono le votazioni è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' evidente che il predetto divieto si riferisce anche alla propaganda effettuata nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Si precisa, altresì, che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non meno di quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito,

sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi. Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico. Nel caso di impiego di cinema e teatri prospicienti a piazze, potranno essere usati altoparlanti esterni nei limiti di un'ora, soltanto se la piazza è libera da altre manifestazioni. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc..

6. **Comizi elettorali — Località**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sono tenuti, sulla base dei profili normativi regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune al quale i partiti dovranno rivolgere istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18,00 del giorno precedente. Il Comune concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che non dovranno essere trasmesse a mezzo fax. Nel caso in cui si verifichi che due o più richiedenti presentino per lo stesso giorno e per la stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà a sorteggio.

Saranno promosse, a cura dei Commissariati distaccati e dei locali presidi dell'Arma dei Carabinieri, riunioni locali su richiesta dei rappresentanti politici per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, potrà impiegare solo il lasso di tempo residuo. E' opportuno non tenere comizi in concomitanza di manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili.

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali. E' opportuno che le emissioni sonore (di musica etc.) vengano limitate ad un arco temporale di un quarto d'ora prima dei comizi.

7. **Cortei**

Durante la campagna elettorale non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.

8. **Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **sabato 25 settembre 2021**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le Amministrazioni comunali e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denunzia dei responsabili.

9. **Gazebo**

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico, il Ministero dell'Interno, nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, ha richiamato quanto disposto dall'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n. 212, cosi come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Si ritiene, pertanto, che possa essere consentito l'utilizzo delle suddette strutture a fini elettorali, solo a determinate condizioni:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia

riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. Sono ammesse soltanto le bandiere dei partiti o dei movimenti politici che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Si ritiene comunque che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

10. **Agevolazioni fiscali** (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per l'acquisto di materiale tipografico, di spazi d'affissione e di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

11. **Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** (art.9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori

dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Al riguardo, si precisa che la legge 150/2000 fornisce la definizione di "comunicazione istituzionale" all'art. 1, comma 4, individuandone anche le finalità. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n.81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.

12. **Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In proposito, viene fatto presente che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 28/2000, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all'AGCOM, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Ogni iniziativa di propaganda elettorale si dovrà espletare nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti per le situazioni di emergenza epidemiologica da covid-19 in atto.

Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S..

Tutti gli intervenuti concordano sulla necessità del massimo rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda elettorale e delle finalità cui sono ispirate, e si impegnano, pertanto, al corretto rispetto della normativa vigente più volte richiamata.

Catania, 22.9.2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Antonio D'Agostino

Paolo Patanè

CALENDARIO COMIZI ELEZIONI COMUNALI 10 – 11 Ottobre 2021

GIORNO 03 Ottobre 2021

1° Turno dalle 17:45 alle 18:35 candidato Sindaco D'ANNA ANGELO

2° Turno dalle 18:50 alle 19:40 candidato Sindaco PATANE' LEO

3° Turno dalle 19:55 alle 20:45 candidato Sindaco LIONTI PATRIZIA

4° Turno dalle 21:00 alle 21:50 candidato Sindaco TORRISI ELIA

5° Turno dalle 22:05 alle 22:55 candidato Sindaco CANTARELLA LEO

GIORNO 8 Ottobre 2021 Turno Antimeridiano

1° Turno dalle 10:00 alle 10:25 candidato Sindaco LIONTI PATRIZIA

2° Turno dalle 10:40 alle 11:05 candidato Sindaco PATANE' LEO

3° Turno dalle 11:20 alle 11:45 candidato Sindaco D'ANNA ANGELO

4° Turno dalle 12:00 alle 12:25 candidato Sindaco TORRISI ELIA

5° Turno dalle 12:40 alle 13:05 candidato Sindaco CANTARELLA LEO

GIORNO 8 Ottobre 2021 Turno Pomeridiano

1° Turno dalle 17:45 alle 18:35 candidato Sindaco LIONTI PATRIZIA

2° Turno dalle 18:50 alle 19:40 candidato Sindaco CANTARELLA LEO

3° Turno dalle 19:55 alle 20:45 candidato Sindaco PATANE' LEO

4° Turno dalle 21:00 alle 21:50 candidato Sindaco D'ANNA ANGELO

5° Turno dalle 22:05 alle 22:55 candidato Sindaco TORRISI ELIA

27-09-2021

* FORZA ITALIA = GIOVANNI LEOTTA 22.10.64
* IMPEGNO COMUNE = SALVATORE LIONTI 28-08-1952
* " " = MARIO CAVALLARO 26-5-73
* DC = MICHELE DI NATALE 3-7-63
* GIARRE TORNA GITTA' = GIUSEPPINA SAVOCA 20-6-82
* CITTA' VIVA = PAOLO LA CARRUBBA 4-8-62
* GIARRE 2050 = GABRIELE SPINA 3/5/99
* PRIMA GIARRE = GIUSEPPE CAMARDA 24/5/52
* CONSERVATORE RIFORMISTA = GIUSEPPE NICOTRA 19/3/82
* NOI X GIARRE = PAOLO PATANE' 15-9-55
* GIARRE 2050 = TORRISI ELIA 25-03-95